

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 116

## **RISOLUZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(*Relatore* FINOCCHIARO)

*approvata nella seduta del 16 marzo 2016*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO RELATIVO A UN DOCUMENTO DI VIAGGIO  
EUROPEO PER IL RIMPATRIO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI  
IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (COM (2015) 668  
DEFINITIVO)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 18 marzo 2016**

---

## **INDICE**

Testo della risoluzione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 <sup>a</sup> Commissione .....	»	5

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,

considerato che:

la proposta prevede l'istituzione di un documento di viaggio europeo specifico per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente e che non possiedono un documento di viaggio valido;

la mancanza di documenti di viaggio validi rilasciati dal Paese di destinazione del rimpatriando è uno dei principali ostacoli a un rimpatrio efficace. Attualmente gli Stati membri possono rilasciare un documento sostitutivo per i cittadini di Paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio che non possiedono un documento di viaggio valido. Tale documento, tuttavia, presenta un basso tasso di riconoscimento da parte dei Paesi terzi a causa dell'inadeguatezza dei suoi *standard* di sicurezza;

rilevato, in particolare, che:

il nuovo documento di viaggio europeo per il rimpatrio presenta un formato uniforme e le specifiche tecniche e di sicurezza, specialmente per quanto riguarda le garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, già concordate per il modello utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto. In tal modo, si facilita il riconoscimento del documento da parte dei Paesi terzi ai fini del rimpatrio e della riammissione, con la conseguenza di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle autorità consolari competenti, di accelerare le procedure amministrative per il rimpatrio e di contribuire a ridurre il tempo durante il quale i rimpatriandi in attesa di allontanamento sono soggetti alla detenzione amministrativa,

considerato altresì che:

ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la presente comunicazione è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione europea di particolare interesse nazionale,

rilevato, infine, che:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera *c*) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure nel set-

tore dell'immigrazione clandestina e del soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

il principio di sussidiarietà è pienamente rispettato, in quanto l'obiettivo di istituire un documento di viaggio europeo per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri (data la coesistenza di diversi documenti di viaggio nazionali per il rimpatrio, che presentano formati, *standard* e caratteristiche di sicurezza diversi), ma può essere conseguito meglio dall'Unione europea;

anche il principio di proporzionalità risulta rispettato, in quanto il regolamento proposto armonizza il formato e le specifiche tecniche di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio, senza alterare né modificare le norme e gli *standard* comuni sul rimpatrio stabiliti dalla direttiva rimpatri. Le disposizioni proposte, pertanto, non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo;

la scelta dello strumento giuridico appare peraltro opportuna per garantire caratteristiche uniformi e armonizzate nonché la diretta applicabilità del documento di viaggio europeo per il rimpatrio,

si pronuncia in senso favorevole.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ROMANO)

3 marzo 2016

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta prevede, come documento per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente e che non possiedono un documento di viaggio valido, la sostituzione dell'attuale cosiddetto «lasciapassare», previsto dalla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994, con uno specifico «documento di viaggio europeo per il rimpatrio», che presenti un formato uniforme e caratteristiche tecniche e di sicurezza accresciute, in modo da essere più ampiamente accettato dai Paesi terzi e più largamente utilizzato ai fini della riammissione;

ricordato che, nel contesto dell'Agenda europea sulla migrazione del 13 maggio 2015, la Commissione ha presentato, il 9 settembre 2015, il Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio, che tra le misure prospettate prevede anche quella di «Esplorare come poter migliorare l'accettazione da parte dei paesi terzi dei lasciapassare rilasciati dell'UE», nella convinzione che uno dei modi più efficaci per affrontare la migrazione irregolare è il rimpatrio sistematico di coloro che non hanno o non hanno più il diritto di restare in Europa;

considerato che nel 2014 meno del 40 per cento dei migranti irregolari a cui era stato ingiunto di lasciare l'Unione sono effettivamente partiti, che la mancanza di documenti di viaggio validi rilasciati dal Paese di destinazione del rimpatriando è uno dei principali ostacoli a un rimpatrio efficace e che il tasso di riconoscimento dell'attuale documento di sostituzione, cosiddetto «lasciapassare», da parte dei Paesi terzi risulta essere piuttosto basso, anche perché esso presenta caratteristiche e *standard* di sicurezza insoddisfacenti;

considerato che, il nuovo documento di viaggio europeo per il rimpatrio, elevando gli *standard* tecnici e di sicurezza, specialmente per quanto riguarda le garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, uniformandoli a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, per il modello utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto, facilita il riconoscimento del documento da parte dei Paesi

terzi ai fini del rimpatrio e della riammissione, con la conseguenza di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle autorità consolari competenti, accelerare le procedure amministrative per il rimpatrio e contribuire a ridurre il tempo durante il quale i rimpatriandi in attesa di allontanamento sono soggetti alla detenzione amministrativa;

considerato che la proposta conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per modificare il formato del documento di viaggio europeo per il rimpatrio,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure in materia di immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare. Si tratta della medesima base giuridica della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

il principio di sussidiarietà è pienamente rispettato poiché la proposta mira a stabilire procedure uniformi per tutti gli Stati membri in materia di documento sostitutivo per il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare, che solo un intervento a livello europeo può assicurare, al fine di agevolare la collaborazione da parte dei Paesi terzi e rendere più efficace il sistema di rimpatrio previsto dalla citata direttiva 2008/115/CE. Sono quindi rispettati i due parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto;

il principio di proporzionalità appare pienamente rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per migliorare le caratteristiche del documento sostitutivo per il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare, uniformandole a quelle previste per il modello di visto di cui al citato regolamento (CE) n. 333/2002. Anche la previsione del carattere gratuito del rilascio del documento non sembra contravvenire al principio di proporzionalità.



